

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO UFFICIALE N 35**

Riunione del 4 febbraio 2009

Sono presenti:

- |                     |            |            |
|---------------------|------------|------------|
| - Avv. Fabrizio     | FILIPPUCCI | PRESIDENTE |
| - Avv. Gian Roberto | CALDARA    | COMPONENTE |
| - Avv. Antonio      | AMATO      | COMPONENTE |

**21.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI**

- **MENCHINI GIANLUCA - tesserato**
- **ASD SCUOLA DI PALLAVOLO OLIMPIA n.p. Presidente p.t.**

La Commissione Giudicante Nazionale

Letti gli atti ed esaminati i documenti;  
udita la relazione della Procura Federale;  
uditi i difensori della parte;

***Osserva***

la fattispecie all'esame trae il suo presupposto dalle dichiarazioni e contro-dichiarazioni fornite in sede di interrogatorio reso innanzi al Procuratore Federale, il quale ha ritenuto contestargli la violazione del principio di lealtà e correttezza ex art.17 Statuto Fipav e 19 RAT.

La censura è fondata, come emerge dall'esame delle verbalizzazioni rese dal Menchini al Procuratore Federale e dalla corrispondenza acquisita agli atti .

Va sottolineato, laddove vi fosse un residuale dubbio, che il Menchini Gianluca ha confermato sia le dichiarazioni che le ritrattazioni, seppure giustificate da pressioni ricevute da terzi., che tuttalpiù si potrebbero esaminare sotto il profilo delle circostanze attenuanti, ma l'assenza di prove al riguardo non le rende valutabili.

**P.Q.M.**

Infligge a Menchini Gianluca la sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni 1 (uno) detratto il presofferto; determina a carico della ASD Scuola di Pallavolo Olimpia la sanzione della multa di € 1.000,00 (euro mille/00.===.).

F.to IL PRESIDENTE  
Avv. Fabrizio Filippucci

Roma, 24 febbraio 2009